

CRITERI E INDIRIZZI PER L' ACCREDITAMENTO DEI CENTRI SERVIZI PER L'ARTIGIANATO E L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI

Premesse

Con il presente documento la Regione Lazio intende introdurre standard di qualità nel sistema di assistenza tecnica alle imprese artigiane, definendo criteri e requisiti per verificare le capacità tecniche e professionali dei soggetti deputati all'erogazione di tali servizi.

La Regione, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 3/2015 "*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*", promuove e sostiene i Centri Servizi per l'Artigianato (C.S.A.), al fine di favorire la diffusione sul territorio di un'adeguata rete di soggetti in grado di fornire assistenza tecnica, supporto e orientamento alle imprese artigiane.

La legge regionale stabilisce anche che siano adottati con deliberazione i criteri e le modalità per l'accREDITAMENTO (art. 33 comma 2) e per la concessione dei contributi (art. 33 comma 3).

Il presente documento provvede a definire criteri e indirizzi per l'accREDITAMENTO dei C.S.A. e per la concessione dei contributi.

Il processo di accREDITAMENTO, così come disciplinato nel presente documento, si applica ai nuovi soggetti che richiederanno il riconoscimento regionale e a quelli già costituiti e autorizzati ai sensi dell'art. 48 della previgente L.R. 10/2007 per i quali è disposta, ai sensi della disciplina transitoria di cui dell'art. 52 comma 4 della citata L.R. 3/2015, una procedura di adeguamento per il conseguimento dell'accREDITAMENTO definitivo.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO

1. Definizione di accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO è l'atto con cui la Regione riconosce l'idoneità dei soggetti in possesso dei requisiti, definiti nel presente documento, ad erogare servizi qualificati di assistenza tecnica alle imprese artigiane, principalmente mirati ad incoraggiarne l'ammodernamento, facilitare l'accesso ai servizi reali, al credito e alle misure di sostegno ed agevolazioni, e a favorire i processi di aggregazione tra le imprese.

2. Disciplina giuridica

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si applica la normativa delineata nella L.R. 3/2015.

3. Destinatari

Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 3/2015, i destinatari dell'accreditamento sono i soggetti costituiti dalle Associazioni provinciali e regionali dell'artigianato, con ampia rappresentanza sul territorio regionale, aventi come scopi principali, indicati nel proprio statuto, quelli di:

- assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 15 della L.R. 3/2015;
- incoraggiare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali;
- assistere le imprese artigiane per favorirne l'accesso alle misure di sostegno promosse da enti o istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni di cui all'articolo 29 della L.R. 3/2015;
- favorire i processi di aggregazione tra le imprese.

Si intendono come ampiamente rappresentative le associazioni che sottoscrivono CCNL del Comparto o che vantano almeno 500 iscritti su base provinciale.

Sono ammissibili anche imprese o altri soggetti giuridici purché sia maggioritaria la partecipazione diretta o indiretta delle suddette associazioni.

4. Elenco dei soggetti accreditati

È istituito presso la Direzione competente in materia di artigianato l'elenco regionale dei Centri Servizi per l'Artigianato (C.S.A.) accreditati presso la Regione Lazio.

L'elenco è pubblicato sul portale regionale e regolarmente aggiornato.

CAPO II – CRITERI DI ACCREDITAMENTO

5. Criteri per l'accreditamento

I criteri fondamentali cui i soggetti richiedenti devono rispondere sono:

- criterio dell'affidabilità;
- criterio della capacità gestionale e organizzativa;
- criterio della qualificazione tecnica e delle risorse professionali;
- criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi prestati.

Il primo criterio mira ad accertare che il soggetto richiedente sia espressione delle associazioni di categoria rappresentative del sistema dell'artigianato, abbia una mission dichiarata inerente l'assistenza tecnica alle imprese artigiane, anche se non appartenenti all'Associazione di cui il soggetto richiedente è espressione e sia stabilmente strutturato sul territorio regionale.

Il criterio della capacità gestionale e organizzativa mira a verificare il grado di complessità e articolazione della struttura organizzativa e gestionale e la capacità di elaborare progetti di rete a livello inter-provinciale.

Il criterio della qualificazione tecnica e delle risorse professionali ha lo scopo di verificare il tipo ed il livello di preparazione e aggiornamento degli operatori, di innovazione nelle procedure e strumenti utilizzati, la tipologia ed il livello delle prestazioni.

Il criterio dell'efficacia ed efficienza dei servizi prestati mira a valutare l'esperienza acquisita, il livello di qualità dei servizi erogati, i risultati raggiunti.

Complessivamente, dovrà essere misurata la capacità organizzativa, logistica, funzionale e professionale del soggetto da accreditare verificando i requisiti attraverso precisi indicatori quali/quantitativi, quali dotazione organica, curriculum delle risorse umane impiegate per la progettazione e realizzazione dei servizi, livello di articolazione e complessità delle strutture e dell'organizzazione, ecc.

6. Requisiti per l'accreditamento

La definizione dei requisiti riguarda sia le associazioni di cui i CSA sono espressione, che i CSA.

Come previsto dalla L.R. 3/2015 all'art. 33, le Associazioni che costituiscono i CSA possono essere sia provinciali, sia regionali. Per assicurare un livello di radicazione e strutturazione sul territorio, adeguato alle prestazioni richieste nei confronti dell'artigianato locale, le associazioni devono garantire una rappresentatività sul territorio regionale del Lazio, misurata attraverso i criteri illustrati al paragrafo 3.

Riguardo i suddetti requisiti dell'Associazione e il loro mantenimento nel tempo, il C.S.A. si impegna ad acquisire tempestivamente dall'Associazione le eventuali variazioni.

Relativamente ai CSA, ai soggetti che fanno domanda di accreditamento è fatto obbligo di:

- essere costituiti – anche in forma consortile - dalle Associazioni provinciali e regionali dell'artigianato con le caratteristiche indicate al paragrafo 3
- avere una sede operativa stabile nella provincia/e in cui operano
- dimostrare la conformità dell'atto di costituzione e dello Statuto alla Legge regionale 3/2015
- avere come mission principale, indicata nel proprio statuto, quella di:
 - assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 15 della L.R. 3/2015;
 - incoraggiare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali;
 - assistere le imprese artigiane per favorirne l'accesso alle misure di sostegno promosse da enti o istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni di cui all'articolo 29 della L.R. 3/2015;

- favorire i processi di aggregazione tra le imprese;
- disporre di strutture operative sul territorio regionale e di personale espressamente dedicato ai servizi di assistenza tecnica alle imprese artigiane
- essere iscritti alla CCIAA, laddove previsto;
- disporre di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di erogare servizi a livello qualificato e con regolarità, misurata attraverso l'articolazione delle strutture, la dotazione organica, i curricula delle risorse umane professionali dedicate alla progettazione e realizzazione dei servizi, il livello di diversificazione dei servizi offerti;
- prevedere espressamente nello Statuto l'impegno a prestare servizi a favore delle imprese richiedenti a prescindere dall'appartenenza delle stesse alle associazioni di categoria costituenti il centro;
- essere in regola con tutte le norme, disposizioni e direttive che autorizzano al rapporto con la Pubblica Amministrazione.

CAPO III – LINEE GUIDA PER IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

7. Criteri per l'organizzazione del processo di accreditamento

Il soggetto responsabile del procedimento è la Regione Lazio e, in particolare, la Direzione competente in materia di Sviluppo economico e attività produttive.

La struttura regionale potrà valersi del supporto di Lazio Innova, per le attività inerenti la gestione del processo di accreditamento.

La procedura di accreditamento è a sportello e non prevede una data di scadenza per la presentazione delle istanze.

La struttura regionale adotterà con propria determinazione le procedure operative per l'accREDITAMENTO e la relativa modulistica.

Il rilascio dell'accREDITAMENTO è effettuato con apposito provvedimento dirigenziale a seguito di esito positivo della valutazione.

Le domande potranno essere presentate successivamente alla pubblicazione sul BURL della Determinazione che adotta le procedure operative di accesso all'accREDITAMENTO.

La valutazione delle domande sarà effettuata dalla struttura regionale competente.

I soggetti accREDITATI saranno inseriti nell'Elenco regionale dei C.S.A. accREDITATI, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive.

8. Indicazioni per l'accREDITAMENTO dei soggetti già autorizzati

I soggetti già autorizzati dalla Regione ai sensi della D.G.R. 216/2008 e dell'avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n. C0611/2010, necessitano di adeguamento per

l'accreditamento definitivo in base ai criteri fissati dal presente documento, come stabilito all'art. 52 comma 4 della L.R. 3/2015.

Poiché per l'adeguamento dei C.S.A. transitoriamente autorizzati dovrebbe essere attivata una verifica sullo stato di aggiornamento dei requisiti certificati nel 2010 e contemporaneamente dovrebbe essere acquisita la ulteriore documentazione prevista dalle nuove disposizioni, si evidenzia che la procedura da seguire presenterebbe una complessità maggiore di quella prevista per i nuovi accreditamenti. Pertanto, con l'intento di semplificare le modalità operative per tutti i soggetti interessati si ritiene di applicare un'unica procedura indifferenziata. Tuttavia, nelle nuove procedure di accreditamento si dovrà rilevare se il richiedente è già un soggetto autorizzato dalla normativa previgente, quale indicatore del riconoscimento già ottenuto.

9. Controllo

Per garantire il controllo sul mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'accreditamento e per assicurare un livello costantemente qualificato delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, la struttura regionale competente dovrà prevedere la possibilità di sopralluoghi e di controlli di natura documentale. A tal fine dovrà prioritariamente acquisire la disponibilità da parte dei C.S.A. all'accettazione di tali verifiche.

10. Durata e rinnovo dell'accreditamento

L'accreditamento ha una validità di quattro anni. Entro tre mesi dal termine di scadenza il soggetto accreditato può fare richiesta di rinnovo. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto a requisiti sulla base dei quali è stato rilasciato l'accreditamento, la struttura che inoltra domanda di rinnovo potrà presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa al mantenimento dei requisiti. La struttura regionale competente in materia potrà effettuare eventuali controlli.

Qualora intervengano variazioni di qualunque natura ed entità, il soggetto richiedente dovrà attenersi alla procedura prevista per i nuovi accreditamenti. È esclusa dall'elenco delle variazioni soggette a comunicazione obbligatoria, quella relativa al numero di iscritti solo nel caso il dato sia superiore a quello dichiarato nella prima domanda di accreditamento.

11. Revoca dell'accreditamento

I requisiti che hanno consentito l'accreditamento devono essere mantenuti per l'intero periodo di validità. Il mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati o il venir meno, successivamente, determina la revoca. La struttura regionale competente, in sede di attuazione delle procedure, potrà individuare ulteriori motivi di revoca.

CAPO IV – CRITERI PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI REGIONALI

12. Beneficiari

I contributi regionali previsti dalla Legge regionale n. 3/2015 e dai Piani attuativi di intervento sono erogati esclusivamente ai CSA accreditati in base ai criteri definiti nel presente documento e applicati nelle procedure operative adottate con successivo provvedimento della Direzione competente in materia di sviluppo economico e attività produttive.

13. Azioni finanziate

Sono finanziabili le azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e ammodernamento specificate all'art. 33 della L.R. 3/2015 e di seguito richiamate:

- assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 15 della L.R. 3/2015;
- incoraggiare i processi di ammodernamento delle imprese artigiane e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali;
- assistere le imprese artigiane per favorirne l'accesso alle misure di sostegno promosse da enti o istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni di cui all'articolo 29 della L.R. 3/2015;
- favorire i processi di aggregazione tra le imprese.

La L.R. 3/2015 – art. 33 comma 3 – prevede la possibilità di erogare contributi anche per la costituzione dei CSA, oltre che per lo svolgimento delle loro attività di assistenza tecnica. Considerando che lo scopo della legge è di potenziare e sostenere i servizi a favore delle aziende artigiane, beneficiarie finali degli interventi regionali, si ravvisa l'opportunità di dare priorità alle attività del CSA che si traducono in servizi reali alle imprese. Le priorità nella destinazione delle risorse saranno definite periodo per periodo, in relazione all'entità della dotazione finanziaria disponibile e ai fabbisogni specifici rilevati. Tale principio trova conferma nella L.R. 3/2015 che all'art. 28 comma 2 lett. b) e d) assegna al Piano annuale o in alternativa al Piano specifico di Interventi per l'artigianato il compito di individuare tra l'altro *le tipologie di investimento ammissibili e i criteri per la concessione dei finanziamenti*.

Pertanto, i Piani annuali o in alternativa i Piani specifici di intervento – adottati con deliberazione della Giunta - sono gli strumenti idonei, oltre che deputati per legge, ad effettuare la scelta sulle linee di finanziamento più opportune e aderenti alle condizioni specifiche del periodo di attuazione.

14. Entità del contributo e criteri di valutazione

I contributi ai C.S.A. sono a fondo perduto ed in regime di “de minimis” pari all'80% dell'investimento ammissibile.

Nei piani annuali o Piani specifici di intervento (art. 28 della L.R. 3/2015) può essere stabilito un ammontare massimo del contributo, sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili e della opportunità di finanziare un maggior numero di progetti. Non può essere

superata per ciascun beneficiario la soglia massima di € 200.000,00. Nel caso in cui il progetto da finanziare sia condotto da una rete di C.S.A.

L'importo massimo di € 200.000,00 deve intendersi riferito al progetto per il quale si chiede il contributo e non ai singoli componenti della rete che lo presenta.

Ulteriore criterio da adottare per stabilire l'ammontare del contributo erogato è il numero delle imprese artigiane coinvolte.

Ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto, per il finanziamento delle attività di assistenza tecnica, sarà data priorità ai soggetti che presenteranno progetti di rete su base sovra-provinciale che comportino un più significativo e diffuso impatto sul tessuto economico regionale.

15. Indicazioni per il processo di erogazione

Con apposito provvedimento della Direzione competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sarà pubblicato un avviso pubblico per l'erogazione dei contributi, redatto in osservanza dei criteri indicati nel Piano stesso.

L'avviso pubblico fisserà le modalità di accesso, istruttoria, concessione dei contributi e le procedure di controllo e rendicontazione.

Tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica e gestionale, la gestione dei contributi è affidata alla Società in house Lazio Innova S.p.a. i cui rapporti saranno regolati da apposita Convenzione.

16. Norme transitorie

Tenuto conto che i criteri per l'accreditamento dei C.S.A. sono adottati contestualmente a quelli per l'accesso ai contributi e che, pertanto, per ottenere l'accreditamento – requisito obbligatorio per l'accesso ai contributi - sarà necessario attendere i tempi per l'adozione delle procedure attuative e per la conseguente istruttoria delle domande pervenute, esclusivamente per i bandi che potranno essere pubblicati nel 2017 potranno essere accolte le domande anche dei soggetti non ancora accreditati, ma che potranno dimostrare di aver già presentato l'istanza di accreditamento con PEC. Tuttavia, l'accreditamento dovrà essere stato formalmente rilasciato prima della effettiva erogazione del contributo.